



**Tribunale  
dei Diritti e dei Doveri  
Del Medico**

Al Dott. Pietro Quinto  
Direttore Generale ASM

Al Dr. Marcello Pittella  
Presidente Giunta Regionale di Basilicata

Alla Prof.ssa Flavia Franconi  
Assessore Politiche della Salute - Regione Basilicata

Al Dott. Vincenzo Pafundi  
Direttore Generale Dipartimento della Salute - Regione Basilicata

Alla Dott.ssa Maria Carmela Panetta  
Direttrice – Ufficio del Personale – Regione Basilicata

Al Difensore Civico Regione Basilicata  
Direttrice dott.ssa Vesna Alagia

Al Dott. Pasquale Amendola  
Direttore Generale Azienda Sanitaria Potenza,

Al Dr. Giuseppe Cugno  
Al Direttore Generale C.R.O.B.

Al Dr. Rocco Maglietta  
Azienda Ospedaliera “San Carlo”- Potenza

Al Dr. Mario Falconi  
Presidente Nazionale TDME – Roma

Al Dr. Raffaele Tataranno  
Presidente dell’Ordine dei Medici – Matera

Agli Organi di Stampa

**LORO SEDI**

Matera, 31.03.2016

**OGGETTO: Comunicazione/riscontro.**

Spiace constatare, ancora una volta, come ad una semplice e quanto mai pertinente e chiara richiesta di chiarimenti riguardo alle procedure concorsuali interne adottate, il Direttore Generale, nei confronti di una LIBERA Associazione di Professionisti quale è il Tribunale dei Diritti e Doveri del Medico, si sia lasciato andare in prolisse ed inconcludenti affermazioni riguardanti l’articolo 97 della Costituzione, sulla circostanza che le nomine non *“si fanno discrezionalmente, come vorrebbe una lettura retriva e speciosa (sic !) della norma”*, sul merito del Tribunale *“di rendere palese a tutti che vi è una sacca culturale, largamente minoritaria che dà alle norme una lettura ancorata a vecchie logiche...”* (come se, fino ad ora la Sanità in Basilicata fosse stata governata dal Tribunale e non già da chi è stato e, nel caso Suo, ancora oggi è preposto a farlo).



**Tribunale  
dei Diritti e dei Doveri  
Del Medico**

A giudizio di questo TDME, le precedenti e le altre affermazioni contenute nella missiva di risposta superano non soltanto i limiti della normale e civile dialettica verbale ma rasentano anche la diffamazione, in quanto appaiono offensive, gratuite ed assolutamente non veritiere, nei confronti di una libera parte di Medici dipendenti, provenienti da chi è preposto anche a garantire il migliore clima lavorativo possibile tra gli Operatori dell'Azienda.

D'altra parte, le precedenti affermazioni, peraltro non richieste, hanno il merito di far tornare alla mente il detto latino, quanto mai attuale e pertinente:

*"Excusatio non petita, accusatio manifesta"*

Ad ogni buon conto, al fine di interrompere questa sterile e stantia polemica non certo voluta da questa Associazione ma cui il Direttore Generale sembra quanto mai intenzionato a perpetuare (forse perché non incontra il Suo gradimento la voce critica di chi non è omologato alla Sue scelte), si chiarisce che il senso della missiva del 22.03.2016 era soltanto quello di chiedere il perché, negli affidamenti degli incarichi previsti dal recente Atto Aziendale, non si sia ritenuto di applicare (e non già di esercitare la Sua prerogativa di discrezionalità) le norme contenute nella Legge n. 189 del 8.11.2012 (cosiddetta Legge Balduzzi) la quale, poiché più recente e comunque Legge dello Stato Italiano, corregge e supera le precedenti Norme contenute nel D.L n. 502/92 e nel CCNL del 08.06.2000, reiteratamente indicate dal Direttore Generale e, francamente, non pertinenti al quesito posto.

Pertanto, si chiede per l'ennesima volta e, si spera, concludente ultima volta una risposta in merito al quesito prima indicato, che si ripropone, circa la mancata applicazione dell'articolo 4 comma 7 quater della predetta Legge Balduzzi che, testualmente recita:

*"L'incarico di Responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito da direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di appartenenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di Responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di dipartimento, è attribuito da direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di appartenenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico....".*

Cordialità.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL T.D.M.E. – MATERA**